

# STATUTO DI LEGAMBIENTE TOSCANA

(Ultima revisione: Congresso Regionale di Empoli, 24/25 novembre 2007)

## Parte I

### Principi e finalità generali

#### Art. 1

1. Legambiente Comitato Regionale Toscano ONLUS (di seguito semplicemente detta Legambiente Toscana) è un'associazione di cittadini a diffusione regionale che opera:

- per la tutela degli ecosistemi, dell'ambiente, del territorio e del paesaggio, della salute collettiva e per la salvaguardia delle specie animali e vegetali;
- per la difesa e la valorizzazione delle risorse naturali, del patrimonio storico/artistico e culturale;
- per lo sviluppo di una società, multietnica e multiculturale, che si mantiene con un sistema produttivo ed economico ambientalmente e socialmente sostenibile.

2. Legambiente Toscana non ha fini di lucro e non può distribuire utili né direttamente né indirettamente. Legambiente Toscana è struttura regionale di Legambiente ONLUS, con sede in Roma.

3. E' espressamente precluso l'esercizio di quanto previsto dall'art. 2 del Decreto Legislativo 22/97 e successive modificazioni in materia di gestione dei rifiuti.

#### Art. 2

1. Legambiente Toscana:

- promuove la partecipazione dei cittadini alla difesa dell'ambiente e alla definizione della propria qualità della vita, favorendo una migliore organizzazione sociale ed una modifica dei comportamenti individuali e collettivi;
- persegue la protezione della persona umana, delle specie animali e vegetali, dell'ambiente; interviene nel campo della formazione, dell'educazione e della didattica per favorire nei giovani e negli adulti una consapevolezza dei problemi ambientali e di un equilibrato rapporto tra essere umano e natura;
- è un'associazione pacifista e nonviolenta; e quindi si impegna ed opera per la pace e la cooperazione fra tutti i popoli sulla base dei principi di giustizia sociale e solidarietà internazionale, per il superamento di frontiere e barriere di qualsiasi tipo, per il disarmo totale, nucleare e convenzionale;
- s'impegna per un nuovo ordine economico internazionale che consenta, da subito, di operare concretamente per la soluzione dei problemi alimentari, sanitari, finanziari e culturali dei cosiddetti *Paesi in via di sviluppo*;
- s'impegna strenuamente contro ogni forma di sfruttamento, d'ignoranza, d'ingiustizia, di discriminazione e di emarginazione;

- opera sui temi della conoscenza, della ricerca, del rapporto tra scienza, cultura e lavoro, per rompere le forme di esclusione della conoscenza, promuovere la diffusione della cultura e formare una coscienza scientifica diffusa;
- utilizza gli strumenti processuali del diritto nazionale ed internazionale che ritiene di volta in volta più idonei, quali, ad esempio, la presentazione dei ricorsi, denunce e querele, la costituzione di parte civile nei processi penali, l'intervento nei giudizi civili, amministrativi e contabili;
- promuove attività di ricerca, elaborazione e formazione per un'educazione alla pace e all'intercultura.

### **Art. 3**

**1.** Legambiente Toscana, per l'attuazione degli scopi sociali di cui all'art. 1, si attiva per:

- a)** produrre, distribuire, diffondere materiale scientifico, tecnico, politico, culturale, didattico, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione;
- b)** svolgere e organizzare in proprio o con la collaborazione di altri organismi seminari, assemblee, incontri, corsi di formazione, aggiornamento, specializzazione e/o qualificazione, borse di studio, dibattiti, conferenze, convegni, anche all'estero;
- c)** gestire attività di carattere sociale, culturale ed economico ed ogni altra iniziativa negli enti locali, luoghi di lavoro, istituti, università, atta ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale;
- d)** promuovere e svolgere attività di ricerca e di analisi inerenti a problemi specifici di carattere ecologico, ambientale, territoriale e socio-economico;
- e)** organizzare campi di lavoro per il recupero ambientale e dei beni culturali, il risanamento di strutture urbane, la bonifica di ambienti litoranei, il rimboschimento di colline e montagne, il recupero di terre incolte, il disinquinamento di zone agricole e industrializzate;
- f)** organizzare qualsiasi attività, come, a titolo di esempio: gite, escursioni, campeggi, campi scuola, per estendere la conoscenza di zone d'interesse ecologico e naturalistico;
- g)** organizzare la produzione e la vendita di stampati, anche periodici, di materiale didattico, di audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente lo scopo sociale;
- h)** compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare, compresi mutui ipotecari passivi, necessari ed utili alla realizzazione degli scopi sociali;
- i)** promuovere e diffondere la vendita di prodotti agricoli di qualità, biologici, promozionali e del commercio equo e solidale, con punti vendita realizzati in proprio o da terzi, in stretta ottemperanza degli scopi sociali;
- l)** promuovere e organizzare ogni forma di volontariato attivo dei cittadini, al fine di salvaguardare e/o recuperare l'ambiente;
- m)** stipulare con enti pubblici e privati contratti, accordi e convenzioni;

- n) promuovere e svolgere attività di vigilanza per il rispetto delle leggi e delle norme poste a tutela della fauna, della flora e dell'ambiente, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
- o) gestire aree naturali protette, oasi naturalistiche e di protezione della fauna, aree, siti e zone di importanza naturalistica e storico/culturale, parchi urbani e suburbani e delle relative strutture nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti.

#### **Art. 4**

**1.** Legambiente Toscana, al fine di promuovere gli scopi sociali presso i ragazzi, gli studenti, gli insegnanti e il mondo della formazione, della ricerca e dell'università:

- a) valorizza il rapporto tra scuola pubblica ed altri soggetti sul territorio, in proprio e in collaborazione con Enti, Istituti, Associazioni, impegnandosi nella costituzione e gestione di Centri Territoriali per l'educazione ambientale (CEA), con funzione di documentazione, di organizzazione, di attività educativa, di formazione, aggiornamento e di qualificazione professionale per studenti, insegnanti ed educatori, oltre che di sperimentazione e ricerca;
- b) promuove l'elaborazione di una normativa scolastica pubblica, anche in collaborazione con altre associazioni, con movimenti, con sindacati, che renda praticabile e diffusa, nella scuola, la presenza di iniziative di cui allo scopo sociale;
- c) promuove, elabora, realizza e gestisce iniziative, servizi e progetti nel campo della formazione e dell'aggiornamento culturale e professionale del personale della scuola, in tutte le sue componenti, e di chiunque sia impegnato in attività di cui allo scopo sociale, nonché tutte le attività necessarie e ad esso collegate, secondo quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali e dalle direttive e regolamenti dell'Unione Europea in materia di formazione, riconversione e qualificazione professionale;
- d) realizza, in Italia e all'estero, scambi culturali, ricerche, consulenze, sperimentazioni innovative, anche in base a commesse esterne, sugli orientamenti culturali, sulla formazione, in campo metodologico e didattico.

#### **Art. 5**

**1.** Nel rispetto delle indicazioni dello Statuto, Legambiente Toscana si dota di tutti gli strumenti tecnici, politici e amministrativi, ritenuti utili per raggiungere i propri fini. Può inoltre aderire, stringere alleanze, rapporti, stipulare accordi di collaborazione con altre organizzazioni italiane od estere che perseguano finalità, in tutto o in parte, analoghe alle proprie.

#### **Art. 6**

**1.** Tutti hanno facoltà di iscriversi ai circoli di Legambiente Toscana e di portare il proprio contributo, secondo disponibilità e capacità, nelle scelte e alle attività dell'associazione.

**2.** L'iscrizione comporta l'accettazione delle norme del presente statuto e il versamento della quota associativa annuale. Pur esistendo varie categorie di associato

con diverse caratteristiche, quali, a titolo esemplificativo: ordinario, giovane, sostenitore, insegnante, viene garantita comunque una disciplina uniforme del rapporto associativo, non incidendo tali categorie sui diritti dei soci.

**3.** E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La quota è intrasmissibile e non rivalutabile.

## **Parte II**

### **Organi dell'associazione**

#### **Art. 7**

**1.** Gli organi di Legambiente Toscana sono:

- a) il Congresso
- b) il Comitato Direttivo
- c) il Presidente e il Direttore Regionale
- d) la Segreteria
- e) il Collegio dei Probiviri
- f) il Revisore dei conti.

#### **Art. 8**

**1.** Tutti i soci maggiorenni, hanno diritto di voto per l'approvazione delle modifiche statutarie e per la nomina degli organismi direttivi. Il voto può esprimersi anche per delegati, secondo le norme stabilite dal Comitato Direttivo. Tutti i soci maggiorenni possono essere eletti negli organismi dirigenti e in quelli di garanzia, di qualsiasi istanza e livello dell'associazione.

**2.** Vi è incompatibilità fra incarichi di Presidente, Direttore Regionale, Segreteria ricoperti all'interno di Legambiente Toscana e incarichi di pari livello ricoperti all'interno di partiti, sindacati e altre organizzazioni di tale natura. E' inoltre stabilita la incompatibilità fra cariche esecutive territoriali di Legambiente Toscana e cariche amministrative esecutive di amministrazioni locali e di enti di gestione territoriale.

**3.** Solo per quanto concerne gli enti di gestione territoriale è possibile prevedere deroghe, qualora tale richiesta venga avanzata dall'organismo Direttivo competente di Legambiente Toscana al Collegio dei Probiviri e concessa per motivate e comprovate ragioni, e per iscritto, dal Collegio stesso. La deroga può avere fine nel momento in cui richiesta in tal senso venga avanzata allo stesso modo dall'organismo Direttivo competente o invece ritirata dal Collegio dei Probiviri che l'ha concessa.

#### **Art. 9**

**1.** Un socio, un Circolo o una base associativa decadono per dimissioni, mancato rinnovo della tessera o della adesione annuale, ovvero per espulsione qualora il comportamento del socio, del Circolo o della base associativa siano in contrasto con i principi e le finalità dell'associazione o ne danneggino gravemente l'immagine e gli obiettivi.

2. La decisione spetta al Comitato Direttivo Regionale, che ne dà immediata comunicazione al Collegio dei Probiviri.
3. Il socio o la base associativa dichiarati decaduti o espulsi possono fare ricorso scritto al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla comunicazione scritta di decadenza o di espulsione. Il Collegio dei Probiviri deve formulare risposta motivata entro 60 giorni.

#### **Art. 10**

1. Le decisioni degli organi dirigenti avvengono normalmente mediante votazione palese. Si può ricorrere eccezionalmente allo scrutinio segreto per la nomina delle cariche elettive o qualora lo richieda il 20% dei delegati presenti.

### **Parte II, titolo I** ***Congresso***

#### **Art. 11**

1. Il Congresso regionale si svolge di norma ogni 4 anni, in coincidenza con il Congresso Nazionale, ed è il massimo organismo dirigente di Legambiente Toscana.
2. Il Congresso regionale è preparato attraverso i Congressi territoriali (dei circoli) dell'associazione, secondo le norme stabilite dal Comitato Direttivo uscente.

#### **Art. 12**

1. Il Congresso valuta ed eventualmente approva le proposte di modifiche statutarie proposte dalla Commissione Statuto allo scopo istituita in sede congressuale.
2. Nello svolgimento dei Congressi è possibile presentare mozioni e proposte di modifica allo Statuto purché raccolgano almeno 15 firme dei delegati presenti.
3. La Commissione Elettorale, allo scopo istituita in sede congressuale, propone al Congresso una o più liste per la nomina del Comitato Direttivo.
4. Nelle elezioni degli organismi dirigenti è ammessa la presentazione di più liste purché sottoscritte da almeno 20 firme dei delegati presenti. In caso di presentazione di più liste di candidati si applica il sistema della proporzionale pura. In questo caso risulta eletta la lista che riporta più voti; in caso di parità viene ripetuta la votazione solo tra le liste con pari voti. Qualora sia presentata un'unica lista concordata di candidati e si proceda alla votazione segreta il numero di preferenze esprimibili è pari al 50% degli eleggibili.
5. Le proposte delle liste devono essere sempre preliminarmente esaminate dalla Commissione Elettorale.

#### **Art. 13**

1. I Congressi straordinari possono essere convocati per deliberazione del Comitato Direttivo, approvata dal 50% + 1 dei suoi componenti o su richiesta di tanti Circoli locali che rappresentino almeno 1/5 degli iscritti a livello regionale.

#### **Art. 14**

1. Il Congresso Regionale ha il compito di:
  - a) modificare, aggiornare e approvare il presente Statuto;
  - b) discutere, definire ed approvare il progetto politico-associativo;
  - c) eleggere il Comitato Direttivo;
  - d) eleggere il Collegio dei Proibiviri;
  - e) eleggere il Revisore dei conti o il Collegio dei Sindaci Revisori.

### **Parte II, titolo II** ***Comitato Direttivo***

#### **Art. 15**

1. Fanno parte del Comitato Direttivo regionale i membri eletti dal Congresso, la Presidenza del Centro d'Azione Giuridica di Legambiente Toscana e la Presidenza del Comitato Scientifico.
2. Il numero dei componenti eletti dal Congresso viene stabilito dal Congresso medesimo, su proposta della Commissione Elettorale in un numero minimo pari a 20.
3. Il Comitato Direttivo può cooptare nuovi membri in aumento o in sostituzione di quelli decaduti o revocati. Le cooptazioni possono essere fino a 1/4 in sostituzione e fino a 1/4 in aumento e purché nell'insieme non si superi il 50% dei membri eletti dal Congresso.

#### **Art. 16**

1. Il Comitato Direttivo regionale si riunisce, in genere, con periodicità bimestrale ed è il massimo organo di direzione politica di Legambiente Toscana tra un Congresso e l'altro. Viene convocato dalla Presidenza o qualora lo richieda il 30% dei suoi componenti.
2. La convocazione avverrà con avviso da affiggersi presso la sede regionale, da spedirsi via fax, ovvero per posta elettronica (o strumento analogo) almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, anche diverso dalla sede regionale purché in Toscana, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. Alla ricezione dell'avviso di convocazione, il convocato dovrà inviare ricevuta di tale avviso con gli strumenti di cui sopra.
3. La seduta è legalmente costituita con la presenza del 50% più uno dei componenti il Direttivo. La seduta è comunque considerata valida qualora, dopo un'ora dall'orario di convocazione, siano presenti almeno 13 componenti.
4. Le deliberazioni sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei membri del direttivo intervenuti. Le deliberazioni sono trascritte sul libro dei verbali delle assemblee. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

### **Art. 17**

1. La revoca dall'incarico di componente del Comitato Direttivo, sulla base dei motivi di cui all'art. 9, viene deliberata dallo stesso Direttivo, con la maggioranza dei 2/3 dei votanti.
2. La decadenza dall'incarico di componente del Comitato Direttivo si concretizza altresì, automaticamente, a seguito di 3 assenze consecutive alle sedute del medesimo organo.

### **Art. 18**

1. Il Comitato Direttivo ha il compito di:
  - a) applicare e declinare nel tempo le decisioni congressuali;
  - b) controllare l'applicazione e il rispetto del presente Statuto e delle norme emanate all'interno dell'associazione;
  - c) eleggere tra i suoi membri il Presidente e il Direttore;
  - d) approvare ed eleggere la Segreteria regionale proposta dalla Presidenza ed istruire le modalità di funzionamento di tale organo;
  - e) approvare i bilanci annuali;
  - f) eleggere la Presidenza del Comitato Scientifico e dei Centri di Azione Giuridica;
  - g) decidere e verificare nel tempo le linee fondamentali di Legambiente Toscana nei vari settori, sulla base del progetto politico-associativo approvato dal Congresso.

## **Parte II, titolo III** ***Presidente e Direttore***

### **Art. 19**

1. Il Presidente regionale rappresenta tutta l'associazione, convoca e presiede gli organismi dirigenti e ne assicura il regolare funzionamento. E' membro di diritto della Segreteria. In particolare convoca e presiede il Comitato Direttivo e la Segreteria.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione regionale sia in giudizio che nei confronti di terzi. E' il garante della linea politica espressa dal Congresso.
3. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Cessa dalla carica per dimissioni o revoca assunta dal Comitato Direttivo con la maggioranza assoluta dei componenti.
4. La carica di Presidente è incompatibile con altra pari carica interna a Legambiente Toscana e ai Circoli della medesima Regione.

### **Art. 20**

1. Il Direttore Regionale coordina l'attività interna dell'associazione e garantisce il rapporto tra la sede regionale e le sedi locali. In assenza del Presidente, svolge funzioni di vice/Presidente, compresa la rappresentanza legale dell'associazione. E' membro di diritto della Segreteria.

2. La carica di Direttore sconta le medesime incompatibilità di cui al comma 4 dell'art. 19.

#### **Art. 21**

1. Il Direttore Regionale, salvo revoca del Comitato Direttivo, dura in carica 4 anni, è rieleggibile ed è dispensato dal prestare cauzione. Può, al pari del Presidente, aprire e movimentare conti correnti sia bancari che postali e, con delibera del Comitato Direttivo, compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, richiedere mutui ipotecari, fidejussioni, leasing e affidamenti bancari.

### **Parte II, titolo IV** ***Segreteria***

#### **Art. 22**

1. La Segreteria regionale è l'organo tecnico/esecutivo dell'associazione; applica quindi le decisioni approvate in sede di Comitato Direttivo; coadiuva il Direttore Regionale e il Presidente nell'esercizio delle loro funzioni ed in particolare coordina le attività dei gruppi di lavoro e dei vari settori d'intervento.

### **Parte II, titolo V** ***Collegio dei Probiviri e Revisore dei conti***

#### **Art. 23**

1. Il Collegio dei Probiviri è eletto dal Congresso regionale tra i soci che non siano membri di alcun organismo dirigente di Legambiente Toscana. E' composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, elegge nel proprio seno un Presidente e stabilisce le proprie norme procedurali. Nelle decisioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

2. Il Collegio dei Probiviri esamina i casi che gli vengono deferiti dalle istanze dell'associazione o dai singoli soci e decide su essi, previa istruttoria, emettendo una delibera scritta motivata entro 60 gg.

#### **Art. 24**

1. Il Congresso può nominare, qualora se ne presentasse l'esigenza, il Revisore dei conti o il Collegio dei Sindaci Revisori.

2. Il Revisore è eletto dal Congresso ed ha il compito di controllare l'andamento amministrativo dell'associazione, la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle scritture. Esso presenta annualmente al Comitato Direttivo, per il tramite della Segreteria, una relazione sul bilancio consuntivo dell'associazione.

3. Il Collegio dei Sindaci è eventualmente composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti preferibilmente fra i soci. Elegge nel suo seno il Presidente.

**Parte III**  
**Altre articolazioni dell'associazione**

**Titolo I**  
***Comitato Scientifico e Centri di Azione Giuridica***

**Art. 25**

1. Il Comitato Scientifico è organismo di consulenza e ricerca di Legambiente Toscana. Opera in completa autonomia, ma in stretto contatto con il Comitato Direttivo.
2. Ne fanno parte esperti particolarmente impegnati nei vari temi che costituiscono i campi di intervento di Legambiente Toscana.

**Art. 26**

1. La Presidenza del Comitato Scientifico è nominata dal Comitato Direttivo ed è composta da un Presidente e da uno o più Coordinatori. Il Comitato Direttivo approva altresì la designazione dei membri del Comitato Scientifico, su proposta della Presidenza del Comitato scientifico medesimo.

**Art. 27**

1. I Centri di Azione Giuridica di Legambiente Toscana (CEAG), sono organismi di consulenza, gestione e coordinamento delle iniziative giudiziarie e legali di Legambiente Toscana. Operano in autonomia professionale e in stretto collegamento con gli organismi dirigenti dell'associazione.
2. Sono inoltre luoghi di studio e di elaborazione giuridica e intervengono a supporto dell'Associazione nell'ambito dei pareri che la stessa è chiamata a dare nei procedimenti concertati di formazione degli atti normativi e dei procedimenti amministrativi. Ne fanno parte giuristi iscritti a Legambiente che condividono gli intenti del presente Statuto.
3. I CEAG possono porsi al servizio dei cittadini (singoli e/o organizzati) per la consulenza e l'assistenza in materia di promozione e tutela dell'ambiente e dei diritti civili ad esse connessi.

**Parte III, titolo II**  
***Circoli***

**Art. 28**

1. I Circoli sono la naturale articolazione territoriale di Legambiente Toscana.
2. I Circoli sono autonomi per quanto concerne il loro ambito territoriale, operano in base ai principi di cui agli articoli 1,2,3,4; si organizzano sul territorio secondo autonome decisioni e operano secondo le modalità e gli intenti del presente Statuto e sulla base del progetto politico-associativo approvato dal Congresso. In particolari ambiti territoriali è possibile costituire organismi di coordinamento con carattere autonomo tra Circoli.

3. Per costituire un Circolo è necessaria l'affiliazione a Legambiente (Direzione nazionale), da rinnovare annualmente, previo consenso della Presidenza Regionale. In caso di mancato consenso, i promotori del Circolo possono ricorrere al Direttivo regionale che decide definitivamente sull'affiliazione.

4. Al fine di coordinare e verificare la concreta attuazione del progetto politico associativo nelle realtà territoriali, il Presidente regionale convoca, con periodicità almeno annuale, l'Assemblea dei Circoli di Legambiente Toscana.

#### **Art. 29**

1. Su proposta motivata della Segreteria regionale, il Comitato Direttivo regionale, sentita la Segreteria nazionale, può deliberare lo scioglimento degli organismi dirigenti di un Circolo.

2. La Segreteria regionale, nella sua prima riunione successiva alla delibera di scioglimento, designa un Coordinatore del Circolo con pieni poteri.

3. Il Coordinatore ha il compito di garantire la continuità operativa del gruppo locale e di preparare un Congresso straordinario del Circolo per l'elezione dei nuovi organi direttivi, da tenersi entro tre mesi dal provvedimento di scioglimento. Con l'elezione dei nuovi organismi dirigenti, il Coordinatore decade dalla carica.

4. Avverso al provvedimento di scioglimento di cui al primo comma può essere proposto, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso al Collegio dei Probiviri i quali decidono per la conferma o l'annullamento entro quaranta giorni. Il ricorso non ha effetti sospensivi.

#### **Art. 30**

1. Possono aderire a Legambiente Toscana circoli territoriali, associazioni di settore, di categoria, cooperative, istituti, altre realtà organizzate, che conservano la loro autonomia e i loro organismi dirigenti, purché adottino la tessera sociale e il presente Statuto.

#### **Art. 31**

1. In casi straordinari, con il consenso degli organismi dirigenti nazionali, oltre che regionali, possono essere previste altre forme di tesseramento sociale.

#### **Art. 32**

1. Tutte le basi associative aderenti, le istanze territoriali e regionali, conservano la propria autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale.

#### **Art. 33**

1. In caso di scioglimento del rapporto associativo per qualsiasi ragione o motivo, il socio e i gruppi associati recedenti non hanno diritto di pretendere quota alcuna del patrimonio sociale né, tanto meno, la restituzione della quota associativa.

**Parte IV**  
**Disposizioni finali**

**Titolo I**  
***Patrimonio dell'associazione***

**Art. 34**

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito dai proventi delle quote sociali di adesione annuale, dalle quote della tessera sociale, da oblazioni, dai lasciti, da donazioni, nonché dai contributi di enti pubblici e privati, e da ogni altro provento nel rispetto della normativa vigente, a supporto delle attività istituzionali.
2. E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione ovvero di fondi o riserve durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
3. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:
  - a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti e ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;
  - b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale di mercato;
  - c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal DPR 645\94 e dai DL 239\95 convertito dalla L. n. 336\95 e successive modificazioni ed integrazioni, per il presidente del collegio sindacale della società per azioni;
  - d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni genere, superiori di quattro punti al tasso ufficiale di sconto;
  - e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20% rispetto quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

### **Art. 35**

1. Gli organi dirigenti regionali dell'associazione non rispondono delle obbligazioni assunte dalle basi associative territoriali.

## **Parte IV, titolo II** ***Il bilancio dell'associazione***

### **Art. 36**

1. Il bilancio di Legambiente Toscana si forma sulla base degli indirizzi politici, culturali e generali, dei mezzi a disposizione e dei criteri individuati per la loro utilizzazione. Eventuali utili ed avanzi di gestione potranno essere impiegati solo ed esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e per l'attuazione di altre ad esse direttamente connesse, di cui comunque agli articoli 1,2,3,4 del presente Statuto.

### **Art. 37**

1. L'esercizio sociale si svolge dal primo gennaio al 31 dicembre.
2. L'approvazione del bilancio consuntivo deve avvenire entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio preventivo va approvato alla stessa scadenza del consuntivo.
3. Bilancio consuntivo e preventivo dovranno essere depositati presso la sede regionale otto giorni prima della loro approvazione. I bilanci approvati, oltre ad essere trascritti sul libro dei verbali, saranno depositati presso la sede regionale in modo da essere consultabili da parte di tutti gli associati.
4. La presentazione, discussione ed approvazione del bilancio è accompagnata, per tramite della Segreteria, da una relazione scritta a cura del Revisore dei conti.

## **Parte IV, titolo III** ***Collaborazioni ed eventuale scioglimento***

### **Art. 38**

1. Gli organi direzionali e tecnici sono costituiti, nel rispetto del principio del volontariato attivo dagli iscritti, i quali potranno essere chiamati a svolgere anche attività di collaborazione retribuita secondo indennità e criteri stabiliti da appositi protocolli tra le parti.

### **Art. 39**

1. Qualsiasi decisione in merito allo scioglimento e al patrimonio di Legambiente Toscana, dovrà essere presa dal Congresso e dovrà raccogliere almeno i 2/3 dei voti. Il patrimonio sarà comunque devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e sentito il parere dell'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 662\96.
2. Per tutto ciò che non è previsto nel presente Statuto, si rimanda allo Statuto Nazionale di Legambiente e alle normative (nazionali e regionali) vigenti in materia.